



*Giunta Regionale della Campania*  
**Direzione Generale per le Risorse Umane**

---

D.G. 50.14

Ai Direttori Generali

All'Autorità di Audit  
(41.01.00)

Al Responsabile del NVVIP  
(41.02.01)

Ai Responsabili degli Uffici Speciali  
Avvocatura Regionale (60.01.00)  
Grandi Opere (60.06.00)  
Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali  
e della Sicurezza integrata (60.09.00)  
Ufficio Enti e società partecipate, vigilanza e  
controllo (60.10.00)  
US per la crescita e la transizione digitale  
(60.11.00)  
Ufficio Speciale Valutazioni  
ambientali (60.12.00)

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del  
Presidente

Al Responsabile della Struttura di Missione  
per lo smaltimento dei RSB (70.05.00)

Ai Responsabili delle Strutture:  
Staff Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi  
Europei e Responsabile P.R.A. (50.03.93)  
Struttura tecnica di supporto O.I.V. (50.14.83)  
Supporto al Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza (50.14.94)

All'Ufficio del Datore di Lavoro (50.14.81)

A tutti i Dirigenti di Staff/UU.OO.DD.  
per il tramite dei Direttori Generali

Ai Responsabili delle Segreterie degli Assessori  
e, p.c.,

Al Capo di Gabinetto del Presidente

LORO SEDI

**Oggetto:** Programmazione e monitoraggio delle ferie.

Si fa seguito alla nota PG/2023/0137949 del 14/03/2023 (rinvenibile al link <https://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-generalis12g> DG Risorse Umane 2023) per richiamare l'attenzione dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici in



D.G. 50.14

**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per le Risorse Umane**

indirizzo sulla necessità di assicurare il godimento delle ferie nei tempi contrattualmente stabiliti, garantendo comunque la continuità dei servizi, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie nonché di monitorare le ferie residue, al fine di agevolare l'effettivo esercizio del diritto da parte dei lavoratori.

Si riportano, di seguito, le disposizioni dell'art. 38, commi 14 e 15, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022: *“14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro (il) primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.”*

Il citato articolo stabilisce che, qualora non sia stata possibile la fruizione di tutte le ferie nel corso dell'anno solare, queste devono essere fruita entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, sia in caso di indifferibili esigenze di servizio, sia in caso di motivate esigenze di carattere personale.

Come sancito dall'art. 36 della Costituzione, le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile, volto a garantire al dipendente il recupero delle energie psico-fisiche a tutela della salute e dello sviluppo complessivo della personalità e, nel pubblico impiego, la loro mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, atteso il generale divieto di monetizzazione, già introdotto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, e ribadito dalla disciplina contrattuale sia per il personale del comparto che per il personale dell'Area Funzioni Locali.

A tal riguardo, s'invitano gli Uffici in indirizzo ad adottare tutte le misure necessarie a porre il lavoratore in condizione di fruire delle ferie maturate e non godute, vigilando sulla fruizione delle stesse da parte dei lavoratori in tempo utile a garantirne la finalità ed informando gli stessi dell'impossibilità della monetizzazione delle ferie residue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne il personale dirigente, la disciplina contrattuale in materia di ferie e festività è dettata dall'art. 16 del C.C.N.L. Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, di cui si richiamano i commi 11, 12 e 15:

*11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione*



D.G. 50.14

**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per le Risorse Umane**

*all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario.*

*12. Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica della conciliabilità con le esigenze di servizio, è consentita anche la possibilità di fruire di almeno 15 giorni di ferie consecutive nel periodo 1° giugno – 30 settembre.*

*[.....]*

*15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.*

Tanto premesso, e considerato che l'accumularsi eccessivo di giorni di ferie non godute, oltre ad essere fonte di responsabilità dirigenziale, può esporre l'Ente a contenzioso con possibili danni patrimoniali a carico dell'Amministrazione, si invitano i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici in indirizzo al puntuale rispetto della vigente disciplina contrattuale in materia di ferie.

Si precisa, infine, che eventuali richieste di monetizzazione di ferie saranno rimesse alle rispettive strutture di assegnazione, atteso che l'attività di gestione del personale rientra tra quelle ricondotte alla esclusiva competenza del dirigente, anche con riferimento all'applicazione delle regole in materia di ferie.

La Dirigente della UOD 01  
*dott.ssa Rossana De Maio*

Il Direttore Generale  
*dott.ssa Maria Messina*